



CITTÀ DI IGLESIAS

VIA ARGENTARIA 14 - CAP 09016

TEL 0781/274400 - FAX 0781/274420

SETTORE SERVIZI SOCIALI

BANDO GENERALE DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata alla concessione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione – Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 11

ANNO 2014

Articolo 1. Indizione del bando.

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9/02/1998, n°431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nonché delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2014 n. 13/1, è indetto il Bando Generale di Concorso per la formazione della graduatoria finalizzata alla concessione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Articolo 2. Requisiti generali per la partecipazione al concorso.

Può partecipare al Concorso chiunque possieda i seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in materia. **Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133).**
- 2) Residenza anagrafica nel Comune di Iglesias, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- 3) Titolarità di un contratto di locazione di durata a norma della vigente normativa, di un alloggio ad uso abitativo primario di proprietà privata ubicato nel Comune di Iglesias e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla legge regionale 6 aprile 1989, n°13, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il cui canone incida:
 - a) in misura non inferiore al 14% del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (fascia A)
 - b) in misura non inferiore al 24% del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello convenzionale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (fascia B).
- 4) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.
- 5) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n°392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie.
- 6) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale, ai sensi della normativa vigente, presentata da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare.

Per reddito annuo non superiore a due pensioni minime INPS si intende quello non superiore a euro 13.035,88.

Per reddito annuo non superiore a quello convenzionale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si intende quello non superiore a euro 13.578,00, limite stabilito dalla Regione Sarda con apposito atto, incrementato progressivamente in base alla composizione del nucleo familiare, nel seguente modo:

Numero componenti nucleo familiare	Limite di reddito
1 o 2 persone	€ 16.157,82
3 persone	€ 19.416,54
4 persone	€ 22.675,26
5 o più persone	€ 23.761,50

Il nucleo familiare che viene considerato è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla

data di pubblicazione del bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. In tal senso si intende come figlio a carico colui che ha avuto un reddito non superiore a € 2.840,51 risultante da adeguata documentazione fiscale.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 4), 5) e 6) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

N.B. = Per i soggetti che per l'anno 2013 dichiarino "reddito zero" o di aver presentato o di presentare dichiarazione dei redditi con risultato negativo, l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica da parte del Servizio Sociale del Comune. Per i soggetti che dichiarino di aver percepito un reddito superiore allo zero, ma inferiore al canone di locazione annuo pagato, gli stessi dovranno presentare, a pena di inammissibilità della domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia indicata la fonte accertabile che consente il pagamento del canone di locazione.

Articolo 3. Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione dei contributi integrativi è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

FASCIA A):

- 1) Titolarità di un contratto di locazione il cui canone incida sul reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, non superiore a due pensioni minime INPS, in misura

Non inferiore al 14%	Punti 0
Dal 15% al 20%	Punti 1
Dal 21% al 30%	Punti 2
Dal 31% al 40%	Punti 3
Dal 41% al 50%	Punti 4
Dal 51% al 60%	Punti 5
Dal 61% al 70%.....	Punti 6
Dal 71% all'80%.....	Punti 7
Dal l'81% al 90%.....	Punti 8
Oltre il 90%.....	Punti 9

FASCIA B):

- 2) Titolarità di un contratto di locazione il cui canone incida sul reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, non superiore a quello convenzionale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in misura

Non inferiore al 24%	Punti 0
Dal 25% al 30%	Punti 1
Dal 31% al 40%	Punti 2
Dal 41% al 50%	Punti 3
Dal 51% al 60%	Punti 4
Dal 61% al 70%.....	Punti 5
Dal 71% all'80%.....	Punti 6
Dall'81% al 90%.....	Punti 7
Oltre il 90%.....	Punti 8

- 3) Nuclei familiari che siano rientrati in Italia per stabilire la propria residenza da non più di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso

-Punti 1
- 4) Nuclei familiari la cui formazione sia avvenuta da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorsoPunti 1
- 5) Nuclei familiari formati da non più di due componenti o da persone singole che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano superato il 65° anno di età, anche con eventuali minori a caricoPunti 2
- 6) Nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità sanitarie competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3 (invalidi).....Punti 3
- 7) Nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità sanitarie competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative superiore a 2/3 (portatori di handicap)Punti 4
- 8) Nuclei familiari nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n°431Punti 5
- 9) Nuclei familiari composti da 5 unità e oltre.....Punti 1
- 10) Appartenenza alla fascia A)Punti 1

I requisiti e le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare da persone affette da handicap o menomazioni e le sentenze di sfratto eseguito per rilascio dell'immobile devono essere documentati.

Il punteggio dei punti 6 e 7 non è cumulabile. Nella formazione della graduatoria nel caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

Articolo 4. Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sull' apposito modulo, disponibile presso gli Uffici Comunali e scaricabile dal sito dell'Ente, contenente, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445/2000, la formulazione delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti i requisiti richiesti dall' Articolo 2. e dall'Articolo 3. del presente bando generale di concorso.

Gli interessati devono obbligatoriamente allegare alla domanda copia di un documento di riconoscimento sottoscritto in calce e copia del contratto di locazione debitamente registrato ed in regola con le registrazioni annuali. E' facoltativo l'allegare copia dei redditi dichiarati.

Le domande di partecipazione al concorso, rese in carta libera, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Iglesias entro e non oltre il giorno **20 Giugno 2014**.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata tutta la documentazione necessaria a comprovare le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio; per i portatori di handicap e per gli invalidi dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie attestante l'handicap e l'invalidità.

Articolo 5. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e dell'articolo 4, 7° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°109, l'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Articolo 6. Formazione della graduatoria.

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, e alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, del contributo erogabile e degli eventuali motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 25/02/2000, n°32, i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n°431.

La graduatoria provvisoria sarà visionabile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Iglesias per giorni quindici consecutivi; ne verrà dato avviso sul sito dell'Ente e diverrà definitiva trascorsa tale data senza ricorsi. Il fabbisogno derivante dalla stessa verrà comunicato all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici entro i termini

previsti.

In caso di parità di punteggio tra i concorrenti, per la posizione in graduatoria verranno adottati i seguenti criteri prioritari:

- 1) reddito più basso;
- 2) incidenza maggiore del canone sul reddito;
- 3) numero e data della presentazione della domanda al Protocollo Generale.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro giorni 15 di visionabilità presso il sindacato Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 7. Entità e decorrenza del contributo

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili assegnate al Comune di Iglesias.

L'entità del contributo è determinata:

- 1) per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, è determinata nella misura corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito, fino ad un massimo di euro 3.098,74 annui.
- 2) per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello convenzionale per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, è determinata nella misura corrispondente alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito, fino ad un massimo di euro 2.320,00 annui.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2014 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Articolo 8. Modalità di erogazione del contributo.

L'Amministrazione Comunale provvede all'erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione previa presentazione, presso l'Ufficio Servizi Sociali, delle ricevute originali dei pagamenti effettuati; nel caso di mancata presentazione delle ricevute, l'Amministrazione Comunale darà corso alla revoca dei benefici concessi ed all'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme da erogarsi.

Il contributo verrà comunque erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Sarda. Qualora i fondi trasferiti dalla Regione risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno rappresentato dal Comune, per l'assegnazione dei contributi si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B).

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione probatoria del diritto all'erogazione del contributo.

Articolo 9. Erogazione del contributo a terzi.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Articolo 10. Estensione del Fondo

Anche per l'anno 2014 la Giunta Regionale ha esteso l'applicabilità del Fondo anche ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001 (programma ministeriale "20.000 abitazioni in affitto).

Iglesias, li 22 aprile 2014

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Paolo Carta